

Tipologia: **COMUNICAZIONE**
Protocollo: **2010012** Data: **17.07.2012**
Oggetto: **CONTRATTO SNAI SPA PROMOZIONE E
DIFFUSIONE GIOCO A DISTANZA**
Allegato:



COMUNICAZIONE DI INTERESSE DEI GESTORI CONTRATTO SNAI SPA GIOCO A DISTANZA

Gentile Associato,

Con precedente Comunicazione Assosnai 2009412 del 5 luglio 2012 avevamo inviato agli Associati Gestori le osservazioni condivise con SNAI S.p.A. sul contratto di Diffusione e Promozione, a seguito della riunione del 3 luglio u.s. tra Assosnai (presenti il Presidente, i Consiglieri Di Menno e Sambaldi, il Direttore Nisio) e SNAI S.p.A. (presenti l'Amministratore Delegato Bortoli e il Direttore Commerciale Battista).

Oggi, a distanza di due settimane, SNAI S.p.A. ha anticipato ad Assosnai una nota che la Società invierà domani alla rete ed ha informato sull'accoglimento solo parziale dell'accordo raggiunto, definendo non accettabili numerosi punti definiti.

Ferma restando, ovviamente, la decisione finale che deve essere presa dalla singola impresa, l'Associazione sconsiglia la sottoscrizione del contratto, stante la genericità di formulazione di numerosi passaggi e, la non convenienza per ciò che attiene la **remunerazione** del punto vendita, considerando che la proposta formulata da SNAI è mediamente del cinquanta per cento inferiore ad altre reperibili sul mercato: la nuova formulazione dell'accordo che riceverete da SNAI prevede solo un *generico* impegno ad un "*piano di incentivazione*", senza indicazione di parametri e, per di più, detto piano sarà reso noto solo dopo aver sottoscritto il contratto.

Altrettanto generiche sono le risposte a numerose richieste Assosnai:

- Punto **5** del report allegato alla nota Assosnai 2009412: ipotizzare un sistema tracciato per il prelievo del contante dai conti gioco ("*SNAI dichiara di avere allo studio sistemi di liquidazione alternativi al bonifico bancario, bonifico domiciliato e carta Postepay*");
- Punto **6**: vincoli all'attività di promozione ("*SNAI valuterà in buona fede le richieste pervenute autorizzandole ove ne ravvisi la conformità alla propria politica commerciale e alla normativa vigente*"), senza fornire tempi e parametri operativi;
- Punto **10**: non modificabilità codice univoco: nonostante l'impegno raggiunto di trovare una soluzione, nulla viene proposto;
- Punto **11**: carte non assegnate, definite "dormienti" dalla circolare di accompagnamento: nella circolare (e non nel contratto) si indica che "*verranno studiati meccanismi di "circolazione" verso i punti vendita dei conti gioco dormienti...*", senza fornire tempi né indicazioni in merito

Infine l'estensione della remunerazione dopo il periodo dei 36 mesi "*nel caso persista un comprovato legame tra giocatore ed il PDP (ad esempio ricariche acquistate presso il PDP)...*", è una previsione che non ha senso così formulata poiché numerosi fattori (ad esempio in primis il divieto di prelievo in contanti dal punto vendita) spingerà il cliente a non acquistare ricariche presso il punto vendita ma ad utilizzare carta di credito/postepay, non permettendo al punto vendita di "comprovare" il legame con il cliente, con il risultato che dopo 36 mesi questo cliente sarà sottratto al punto vendita. Va quindi prevista l'estensione della remunerazione per l'intera durata di vita della card abbinata al punto vendita.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La Segreteria

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.